



COMUNE DI TEORA

Provincia di Avellino

COPIA

Numero 55 del 01-07-22

Categoria

Classe

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 adottato con D.G.C. 37/2022

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al :

Servizio

- N. 1 – Affari Generali
- N. 2 – Demografico
- N. 3 – Polizia Urbana
- N. 4 – Commercio
- N. 5 – Ragioneria
- N. 6 – Tributario
- N. 7 – Lavori Pubblici
- N. 8 – Urbanistico
- N. 9 – Patrimonio

- _____
- _____
- _____
- Fascicolo

L' anno **duemilaventidue** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **12:45**, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e statutarie in vigore, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

| | | |
|-------------------------|------------------|----------|
| CHIRICO PASQUALE | SINDACO | P |
| ZARRA SAVERIO | ASSESSORE | P |
| CASALE ELVIRA | ASSESSORE | P |

ne risultano presenti n. **3** e assenti n. **0**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GANGEMI FRANCESCO. Il Sig CHIRICO PASQUALE in qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l' oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

Teora, Li, _____

I Segretario Comunale

Per Ricezione:

(firma leggibile)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Sindaco avente ad oggetto: “VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024 ADOTTATO CON D.G.C. 37/2022”;

VISTI e richiamati:

- l'art. 39 della [legge n. 449/1997](#), c.d. legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), c.d. testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, ove si prevede che la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;
- l'art.9, comma 28, del D.L 31.5.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010, n.122, che in riferimento agli incarichi di lavoro flessibile pone il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità **nell'anno 2009** ovvero nel triennio precedente 2007/2009 e qualora l'Ente non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009 può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001, della normativa

contrattuale (art.50, comma 3, del CCNL Personale Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21/5/2018), nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento. Così come pure la spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell'ambito delle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente". (così Corte dei Conti sezione autonomie delibera n.1 del 5.1.2017);

- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n°81, rubricato < Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1 , comma 7 , della legge 10.12.2014, n.183;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" approvate con DPCM dell'8 maggio 2018 (G.U. n.173 del 27.7.2018);
- l'art. 1, comma n. 557 e seguenti , della Legge 27.12.2006, n.296, il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono nell'anno 2018 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, percentuale che sale al 75% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati, percentuale che sale al 90% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati e che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate corrente, percentuale che è fissata nel 100% della spesa dei dipendenti cessati nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che hanno un rapporto nel triennio precedente calcolato nell'ultimo anno tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 24%; percentuale che sale al 100% dei risparmi derivanti da cessazioni di vigili che sono destinate a nuove assunzioni di vigili; nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio 2014/2016 (capacità assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017) non utilizzate a tale fine e che tali risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 26/2015) e che in tutte le

regioni è stato attestato il completo riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta;

- l'art.33 del D.L. 30.4.2019, n.34, convertito dalla Legge 28.6.2019, n.58, rubricato < Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria >;
- il D.P.C.M. del 17 marzo 2020 (G.U. n. 108 del 27.4.2020), che stabilisce le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020 (G.U.n.226 del 11.9.2020) in relazione al citato art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019;
- l'art.31bis del D.L. 6.11.2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29.12.2021, n.233, rubricato < Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno >;
- la Circolare MEF del 18 gennaio 2022 n.4 recante chiarimenti per le Amministrazioni titolari dei singoli Interventi da attuare circa le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali si possono imputare, nel relativo Quadro economico, i costi per il personale da rendicontare a carico del "Pnrr" per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli Progetti a titolarità;
- l'articolo 9, comma 1-quinques, del D.L.24.6.2016, convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2016, n.160, che testualmente recita:

"1-quinques. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. **Gli enti di cui ai precedenti periodi possono**

comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.”;

- l'art.3 del D.L. 30 aprile 2022, n.36, rubricato < Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni > che aggiunge l'art.35quater al D.Lgs n.165/2001;
- la precedente delibera giunta n.31 dell'8 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato attestato l'assenza di personale in eccedenza;
- la precedente deliberazione giunta n. 37 del 20 maggio 2022, con la quale tra l'altro, veniva approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 del Comune di Teora;
- la deliberazione consiliare n.6 del 13 maggio 2022, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, ed allegata la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da cui risulta che il Comune di Teora non è strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art.242 del D.Lgs n.267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 13 del 10 giugno 2022, con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
- la deliberazione consiliare n.14 del 10 giugno 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e suoi allegati;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 33 del 14 marzo 2022, con la quale in ossequio all' articolo 36 del D.Lgs n°165/2001, all'articolo 23 del D.Lgs n°81/2016, all'art.50 del CCNL del 21.5.2018 e dell'articolo 9 , comma 28 del D.L. 78/2010, sono stati quantificati i limiti di spesa relativi all'anno 2022 per il personale assunto con forme flessibili di lavoro per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese del personale di cui all'art.1, commi 557 e 562 della Legge n.296/2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, pari a **€.26.231,06**;
- l'articolo 9, comma 1-quinquies del D.L 24.6.2016, n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2016, n°194, che pone il divieto di assunzione di personale a qualunque titolo, qualora da parte dei comuni

non vengono rispettati i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione e che non abbiano inviato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,

DATO ATTO che per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni, è stato modificato l'allegato Piano occupazionale con ricorso a rapporti di lavoro flessibile a tempo determinato, effettuando lo spostamento di risorse dal profilo professionale istruttore UTC o anagrafe al profilo di n.2 operatori della mobilità, mantenendo comunque lo stesso tetto di spesa pari a **€.64.222,00**;

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore dei conti, al Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 del comune di Teora, espresso con verbale n.13 del 01.07.2022;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce: *sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio*;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D. Lgs 267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

CON VOTAZIONE, unanime e favorevole, di cui uno in videoconferenza (ass. Casale Elvira) espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: **VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024 ADOTTATO CON D.G.C. 37/2022**"; così come formulata dal Sindaco, che qui si intende integralmente ripetuta.

- 1. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti necessari e consequenziali, ed in particolare la comunicazione del contenuto del piano entro 30 giorni al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità di cui all'art.60, ai sensi dell'art.6ter, comma 5 del D.Lgs n.165/2001.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4[^], del D.Lgv. n°267/2000.

proposta di deliberazione n 55 del 30.6.2022

oggetto VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024 ADOTTATO CON D.G.C. 37/2022

IL SINDACO

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali *di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Teora appartiene alla fascia demografica (b) (popolazione al 31.12.2021: n. 1516. abitanti);

Dal disposto dell'art. 3, comma 101, della L. n. 244/07, il quale stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

Dal Decreto dell'8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e della Pubblica Amministrazione con il quale sono state definite, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018" e che ha conseguentemente imposto la necessità di adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati dall'ufficio ragioneria secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo 2021 approvato risulta essere **pari al 20,94%**, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" di virtuosità (A), secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*".

Rilevato pertanto che il Comune di Teora. dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € **124.190,66** fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato 1)

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. **521.886,65** e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per il triennio 2021- 2023 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013. *La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*" in quanto trattasi di personale cessato;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo (delibera di G.C. n. 31 del 08/04/2022);
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2022-2024 (delibera n. 28 del 08/04/2022)

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di variare e aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale di cui al solo All. C per il triennio 2022-2024, secondo il programma di assunzioni adottato con D.G.C. 37 del 20-05-22;

Rilevato che il costo così come delineata nel presente provvedimento (V. Allegato C), rientra nella programmazione già esistente, in quanto prevede la sostituzione dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni riportate in premessa;

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 20,94%
- che di conseguenza il margine potenziale di spesa si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

DI APPROVARE la variazione e aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024 per **i reclutamenti di cui al solo All. C per il triennio**

2022-2024, secondo il programma di assunzioni adottato con D.G.C. 37 del 20-05-22
per come segue

| | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|------------|
| B1 | n. 2 OPERATORE DELLA MOBILITA' | Manutent.Tec.Oper. | € 9.000,00 |
|----|--------------------------------|--------------------|------------|

per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

di DISPORRE che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga portato ad integrazione dal D.U.P.;

di STABILIRE che la presente deliberazione sarà oggetto di nuova pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013

Il Sindaco
dott. Pasquale Chirico

Sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 adottato con D.G.C. 37/2022", sono stati resi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 30-06-2022


Il Responsabile del servizio
F.TO MAZZEI ANNA MARIA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 30-06-2022

Il Responsabile del servizio
F.TO MAZZEI ANNA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CHIRICO PASQUALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANGEMI FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)

N. 411 Reg. Pubbl. del 05-07-2022

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia in formato elettronico del presente verbale, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio on line, nel proprio sito informatico www.comune.teora.av.it, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Teora li, 05-07-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(1° c., art. 125 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)

Contestualmente all'affissione all'Albo, gli estremi di questa deliberazione sono stati comunicati con lettera n. 3500 in data 05-07-2022 ai capigruppo consiliari.

Teora, 05-07-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANGEMI FRANCESCO

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Teora li, 05-07-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
GANGEMI FRANCESCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(3° e 4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-07-2022:

(S) perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

() per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

Teora li, 02-07-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANGEMI FRANCESCO
